



REGOLAMENTO

APPROVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE

Edizione n° 1, Revisione 0 del 21.09.2023

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità e oggetto
Art. 2 Ambito di efficacia

CAPO I L'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO

- Art. 3 Strutture dell'organizzazione di addestramento
Art. 4 Ausili didattici
Art. 5 Responsabile dell'organizzazione di addestramento
Art. 6 Responsabile della formazione
Art. 7 Istruttori e altro personale
Art. 8 Sistema di Gestione Qualità (SGQ) e procedure
Art. 9 Attività di addestramento effettuata in sedi diverse da quelle riportate nel MOA
Art. 10 Attività di addestramento in modalità remota (e-learning ed aula virtuale)

CAPO II L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO

- Art. 11 Progettazione delle attività di addestramento
Art. 12 Funzioni del personale da addestrare
Art. 13 Programma di addestramento
Art. 14 Valutazione finale
Art. 15 Registreazioni
Art. 16 Addestramento degli istruttori

CAPO III L'APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI
ADDESTRAMENTO

- Art. 17 Rilascio dell'approvazione
Art. 18 Durata, mantenimento e rinnovo dell'approvazione
Art. 19 Non conformità
Art. 20 Modifiche dell'approvazione
Art. 21 Limitazione, sospensione, revoca dell'approvazione
Art. 22 Fatturazione

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Disposizioni sanzionatorie
Art. 24 Disposizioni abrogative
Art. 25 Disposizioni transitorie
Art. 26 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

- Allegato A Documentazione di riferimento per la progettazione dei programmi di addestramento
Allegato B Durata dell'attività di addestramento

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento:

- a) ai sensi dell'articolo 16 del regolamento "Trasporto aereo delle merci pericolose" adottato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), stabilisce i requisiti per l'ottenimento dell'approvazione quale "organizzazione di addestramento per il trasporto aereo delle merci pericolose" da parte delle organizzazioni richiedenti e per la loro successiva registrazione da parte di ENAC;
- b) recepisce le raccomandazioni ICAO in materia di formazione mediante l'approccio di tipo CBTA (Competency Based Training and Assessment), la cui obbligatorietà dal 1 gennaio 2023 è sancita nel Doc. 9284 ICAO edizione 2021-2022.

Art. 2

Ambito di efficacia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle organizzazioni di addestramento di cui all'articolo 16 del regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose", responsabili di:
 - a) progettare attività di addestramento per conto delle organizzazioni coinvolte nella filiera del trasporto aereo delle merci pericolose, sulla base delle specifiche esigenze e funzioni del personale di tali organizzazioni;
 - b) approvare i programmi di addestramento delle organizzazioni, di cui al comma 1 lettera a);
 - c) svolgere l'attività di addestramento secondo i programmi approvati;
 - d) gestire gli esami, come valutazione finale dell'attività relativa ai programmi di addestramento approvati, di cui al comma 1 lettera a);
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i soggetti ai quali è rivolta l'attività delle organizzazioni di addestramento di cui al comma 1 sono: il personale degli speditori, degli imballatori, degli spedizionieri e delle organizzazioni di security.
3. Le organizzazioni coinvolte con il proprio personale in attività relative al trasporto aereo delle merci pericolose che effettuano attività di addestramento in proprio, si dotano di una organizzazione di addestramento interna, in accordo alle disposizioni del presente regolamento.
4. E' esclusa l'applicabilità del presente regolamento alle organizzazioni di addestramento che svolgono la propria attività per il personale degli operatori aerei e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (ground handling agencies). Per tali fattispecie, l'operatore è responsabile dei programmi di addestramento in accordo ai pertinenti regolamenti operativi e sotto la sorveglianza della competente autorità aeronautica.
5. E' esclusa l'applicabilità del presente regolamento alle organizzazioni di addestramento che svolgono la propria attività per il personale dell'operatore postale designato (Poste Italiane), il cui programma di addestramento è approvato da ENAC in accordo al Doc. ICAO 9284.
6. Il datore di lavoro dell'organizzazione, che ha richiesto la progettazione delle attività di addestramento, assicura che il personale è competente a svolgere le funzioni assegnate, prima che inizi ad operare.

CAPO I*L'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO***Art. 3***Strutture dell'organizzazione di addestramento*

1. L'organizzazione che effettua attività di addestramento dispone in maniera continuativa e stabile, in virtù di un titolo di proprietà, di locazione o similari, di almeno un locale adibito ad aula, rispondente ai requisiti di cui al comma 3.
2. Se il programma didattico prevede esercitazioni pratiche, esse sono svolte in locali distinti dalle aule e dotati delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le aule soddisfano i seguenti criteri:
 - a) le dimensioni dell'aula sono idonee a contenere il numero massimo di allievi indicato dall'organizzazione nel Manuale dell'Organizzazione di Addestramento (MOA) di cui all'articolo 8 comma 3;
 - b) i locali adibiti ad aule sono separati dagli altri locali di lavoro;
 - c) l'illuminazione naturale e artificiale dell'aula è idonea per la salute e la sicurezza dei discenti, le lavagne e gli schermi utilizzati per le lezioni sono visibili da tutte le postazioni;
 - d) è garantita l'assenza di fonti di rumore che possono disturbare lo svolgimento delle lezioni.
4. I locali adibiti allo svolgimento degli esami rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e garantiscono il regolare svolgimento degli esami secondo le procedure di cui all'art.8.

Art. 4*Ausili didattici*

1. Per lo svolgimento dell'attività di addestramento sono necessari ausili didattici appropriati, generalmente costituiti, a titolo esemplificativo, da lavagne, proiettori, schermi, computer. Se sono utilizzati mezzi di proiezione, è garantita la buona visibilità dello schermo da ogni postazione occupata.
2. Se si utilizzano strumenti informatici, è garantita la disponibilità di computer multimediali che permettono l'esecuzione dei software didattici. Il numero di postazioni è proporzionato al numero degli allievi ed al tipo di corso.
3. L'organizzazione di addestramento fornisce ad ogni allievo il materiale didattico necessario per seguire il corso secondo il programma stabilito. Tale materiale comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuali, regolamenti, norme tecniche, libri, dispense, appunti, disegni, foto.
4. L'organizzazione dispone di sufficiente documentazione tecnica e bibliografica in relazione all'attività didattica prevista.

Art. 5*Responsabile dell'organizzazione di addestramento*

1. L'organizzazione nomina un dirigente responsabile (Accountable Manager), che assicura il finanziamento e lo svolgimento delle attività di formazione in accordo alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Responsabile della formazione

1. L'Accountable Manager nomina il responsabile della formazione.
2. Il responsabile della formazione:
 - a) coordina l'attività didattica;
 - b) progetta e approva il programma basico iniziale di cui all'articolo 13 comma 10 e i successivi aggiornamenti;
 - c) progetta e approva i programmi di addestramento;
 - d) approva le procedure degli esami, come valutazione finale dell'attività relativa ai programmi di addestramento erogati dall'organizzazione;
 - e) approva le procedure del Sistema di Gestione della Qualità dell'organizzazione, di cui all'articolo 8;
 - f) gestisce l'archivio delle registrazioni dell'attività di addestramento;
 - g) garantisce la qualifica iniziale degli istruttori e il suo mantenimento, in attuazione dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7;
 - h) garantisce l'aggiornamento del Manuale dell'Organizzazione di Addestramento (MOA);
 - i) garantisce la continua rispondenza dei programmi di addestramento ai requisiti previsti dal Doc. 9284 ICAO e ai requisiti addizionali stabiliti da ciascuna organizzazione.

Art. 7

Istruttori e altro personale

1. L'organizzazione di addestramento si dota di istruttori e di personale di supporto in numero proporzionato alla tipologia dell'attività di addestramento fornita e ai relativi programmi.
2. L'organizzazione di addestramento dispone di personale dipendente con contratto di lavoro subordinato. Almeno un istruttore è titolare di:
 - a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure
 - b) altra forma contrattuale dalla quale si evince il vincolo di non concorrenza, oppure
 - c) posizione di socio nella composizione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2031 del Codice civile.
3. Gli istruttori possiedono le competenze e le conoscenze necessarie per l'insegnamento delle materie loro assegnate, secondo i criteri e i requisiti dei commi 5 e 6.
4. Gli istruttori sono responsabili della conduzione delle valutazioni finali dell'attività di addestramento.
5. Gli istruttori sono qualificati dall'organizzazione di addestramento per la quale effettuano attività di docenza, secondo le procedure stabilite nel MOA. Oltre alla continua rispondenza ai requisiti previsti dal Doc. 9284 ICAO e dal regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose" e agli eventuali requisiti addizionali stabiliti da ciascuna organizzazione, gli istruttori soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) possesso del diploma di scuola media superiore;
 - b) conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta;
 - c) possesso di una certificazione di lingua inglese di livello almeno pari al livello operativo 4 ICAO oppure al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) o altro livello equivalente a questi;
 - d) esperienza lavorativa di almeno cinque anni in operazioni aeree cargo, di cui almeno due anni nella accettazione di merci pericolose o nella loro gestione in sicurezza, in accordo all'Annesso 18 ICAO;

- e) possesso di almeno:
- (i) un certificato, in corso di validità, che attesta il superamento di un corso categoria 6, di cui alla tabella 1-4 del Doc. ICAO 9284, edizione 2019-2020 o Allegato 2 al Doc. ICAO 9284, edizione 2021-2022, comprendente la trattazione dei materiali radioattivi, rilasciato da un'organizzazione di addestramento approvata e registrata in accordo alla circolare ENAC MPE-01, oppure
 - (ii) un certificato di superamento di un corso per istruttore sulle merci pericolose, espressamente progettato e condotto da un'organizzazione di addestramento approvata e registrata in accordo al presente regolamento, oppure
 - (iii) un certificato di superamento di un corso per istruttore sulle merci pericolose, rilasciato da un'autorità nazionale riconosciuta da ICAO oppure da organismi internazionali dell'aviazione civile i cui standard sono riconosciuti a livello mondiale, oppure
 - (iv) una qualifica come istruttore presso un'organizzazione di addestramento approvata in accordo al presente regolamento;
- f) in caso di prima qualifica, avere effettuato almeno tre affiancamenti con un istruttore già qualificato con il ruolo di supervisore, durante attività di addestramento svolta presso un'organizzazione di addestramento approvata, che comprende la totalità degli argomenti previsti per le funzioni tipiche dei soggetti a cui si applica il presente regolamento. Durante l'attività di affiancamento è prevista la completa conduzione di almeno un'attività di addestramento.
6. L'addestramento degli istruttori è mantenuto in accordo a procedure stabilite dall'organizzazione, per garantire l'aggiornamento delle conoscenze sia in merito agli argomenti oggetto di insegnamento, che alle tecniche di didattica, ed ha, al massimo, cadenza biennale (24 mesi).
 7. Le qualificazioni possedute da ciascun istruttore sono documentate all'interno della Cartella Tecnica del Personale (CTP). Le CTP sono conservate dall'organizzazione di addestramento per l'intera durata del servizio prestato da ciascun istruttore e per almeno due anni dalla cessazione del servizio.
 8. È facoltà di ENAC effettuare verifiche sulla sussistenza delle qualificazioni di cui al comma 7 e di sottoporre gli istruttori a verifiche in ordine alle capacità didattiche e alle conoscenze possedute.
 9. L'istruttore che esercita il proprio ruolo presso una organizzazione di addestramento già registrata ai sensi della Circolare ENAC MPE 01, è qualificato dalla stessa organizzazione in deroga ai criteri di cui al comma 5.

Art. 8

Sistema di Gestione Qualità (SGQ) e procedure

1. L'organizzazione di addestramento è titolare di certificazione ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione Qualità, in corso di validità, rilasciata da:
 - a) un organismo di certificazione accreditato da Accredia, oppure
 - b) un ente unico di accreditamento diverso da quelli di cui al comma 1 lettera a), che sia firmatario degli accordi EA/MLA stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93.

2. L'organizzazione predispone procedure riguardanti:
 - a) la progettazione dei programmi di addestramento;
 - b) la gestione degli esami (valutazioni finali);
 - c) l'archiviazione delle registrazioni;
 - d) la predisposizione del materiale didattico e la verifica dell'adeguatezza e dell'aggiornamento di questo;
 - e) l'identificazione degli istruttori;
 - f) la qualificazione degli istruttori;
 - g) il mantenimento della qualificazione degli istruttori;
 - h) l'esecuzione di attività di addestramento effettuata al di fuori delle strutture didattiche di cui all'articolo 3 (se prevista);
 - i) il riesame del programma di addestramento, sulla base di report, feedback forms e commenti da parte degli allievi.
3. Il responsabile della formazione cura l'emissione e l'aggiornamento del Manuale dell'Organizzazione di Addestramento (MOA) che riporta:
 - a) la descrizione dei locali e degli ausili didattici di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) l'oggetto dell'attività di addestramento;
 - c) le procedure di cui al comma 2;
 - d) la descrizione dell'organizzazione, con la chiara indicazione delle persone responsabili di cui agli articoli 5, 6, 7 e delle rispettive funzioni.
 - e) l'elenco dei programmi di addestramento approvati.

Art. 9

Attività di addestramento in sedi diverse da quelle riportate nel MOA

1. Se l'organizzazione effettua attività di addestramento in strutture diverse da quelle indicate all'articolo 3, il responsabile della formazione, o suo delegato, verifica che la sede prescelta:
 - a) è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) dispone degli ausili didattici di cui all'articolo 4.

Art. 10

Attività di addestramento in modalità remota (e-learning e aula virtuale)

1. L'organizzazione effettua didattica in modalità remota per le attività di addestramento come indicato nell'Allegato B.
2. La struttura della formazione e-learning soddisfa, al minimo, i seguenti requisiti:
 - a) registrazione degli accessi;
 - b) accessi consentiti esclusivamente agli allievi mediante password personale;
 - c) registrazione del tempo parziale e del tempo totale impiegato dall'allievo per il completamento del singolo modulo didattico;
 - d) passaggio al modulo successivo consentito solo previo superamento del modulo precedente mediante test individuale;
 - e) registrazione degli esiti dei test al termine di ciascun modulo didattico;
 - f) facoltà dell'istruttore di accedere in qualsiasi momento alle registrazioni di formazione dell'allievo;
 - g) per ogni test, accesso dell'istruttore al minimo alle seguenti informazioni:
 - (i) titolo del test e nominativo dell'allievo;
 - (ii) data di effettuazione del test;
 - (iii) punteggio ottenuto dall'allievo;
 - (iv) risultato finale del test.

- h) Il periodo di disponibilità della formazione deve essere compatibile con la durata dell'attività di addestramento progettata.
3. La formazione in aula virtuale soddisfa, al minimo, i seguenti requisiti:
- a) presenza costante dell'istruttore, al fine di garantire le medesime condizioni dell'aula reale, sia in ordine alla durata delle lezioni, sia degli argomenti trattati;
 - b) ogni allievo ha accesso ad una telecamera e a un microfono;
 - c) la valutazione finale effettuata in tale modalità è consentita se sono soddisfatte:
 - (i) le condizioni di cui all'articolo 14;
 - (ii) le pertinenti procedure del MOA;
 - (iii) la definizione degli istruttori responsabili.

CAPO II**L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO****Art. 11***Progettazione delle attività di addestramento*

1. L'organizzazione di addestramento progetta programmi di addestramento sulla base delle esigenze delle organizzazioni richiedenti coinvolte nella filiera del trasporto aereo delle merci pericolose, in accordo al Doc. 9284 ICAO "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (T.I.)" Parte 1, Capitolo 4.2.
2. Le principali fasi della progettazione sono:
 - a) individuazione delle specifiche esigenze e delle funzioni del personale impiegato in attività relative al trasporto aereo delle merci pericolose;
 - b) individuazione della tipologia di addestramento da erogare;
 - c) definizione della valutazione finale.
3. Per la progettazione dell'attività di addestramento, le organizzazioni di addestramento si avvalgono della documentazione di riferimento indicata nell'Allegato A.

Art. 12*Funzioni del personale da addestrare*

1. Le funzioni tipiche attribuite ai soggetti destinatari delle attività di addestramento sul trasporto aereo delle merci pericolose, di cui all'articolo 2, sono le seguenti:
 - a) F1A - personale responsabile della preparazione della spedizione delle merci pericolose, nonché della preparazione e della firma del documento di trasporto di merci pericolose (shipper's declaration);
 - b) F1B - personale impiegato nella preparazione della spedizione delle merci pericolose;
 - c) F2 - personale responsabile della gestione, accettazione o entrambi, di merci non pericolose;
 - d) F3 - personale responsabile della gestione, accettazione o entrambi, di consegne di merci pericolose;
 - e) F4 - personale responsabile della movimentazione, del carico e dello scarico in magazzino delle merci pericolose;
 - f) F-SEC - personale responsabile dello screening dei passeggeri, dell'equipaggio, del loro bagaglio, della merce e della posta.
2. Se ritenuto necessario, l'organizzazione di addestramento modifica e integra le funzioni di cui al comma 1 sulla base delle specifiche esigenze del richiedente l'attività di addestramento.

3. Ai fini delle modifiche e integrazioni di cui al comma 2, l'organizzazione di addestramento si avvale, come linee guida, della documentazione indicata in Allegato A e dei contenuti dell'Allegato B per la definizione delle tempistiche e delle eventuali limitazioni.

Art. 13

Programma di addestramento

1. I programmi di addestramento prevedono quanto indicato nel Doc. 9284 ICAO "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (T.I.)" Parte 1, Capitolo 4.
2. Per lo sviluppo dei programmi di addestramento, le organizzazioni si avvalgono dei contenuti della documentazione indicata nell'Allegato A.
3. Per ognuna delle funzioni definite all'articolo 12, il programma di addestramento comprende un'attività teorica la cui durata minima e le cui eventuali limitazioni sono indicate nell'Allegato B.
4. Per ciascun tipo di attività è predisposto un programma di dettaglio (syllabus) che indica:
 - a) gli argomenti svolti giornalmente;
 - b) il tempo dedicato a ciascun argomento trattato;
 - c) gli orari di inizio e di termine delle lezioni e delle eventuali esercitazioni pratiche;
 - d) la manualistica didattica da distribuire a ciascuno dei partecipanti, che può includere la normativa di settore nell'edizione aggiornata, in relazione alle funzioni definite all'articolo 12
5. I programmi, elaborati in base alla specifica funzione del personale interessato, sono aggiornati sulla base della normativa internazionale e nazionale di settore.
6. I programmi e ogni loro aggiornamento sono approvati per iscritto a firma del responsabile della formazione, prima della loro applicazione.
7. L'approvazione del programma di addestramento riporta il nome dell'organizzazione di addestramento, il numero di approvazione ENAC di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), il nome del soggetto (persona giuridica o fisica) per cui il programma è stato sviluppato, se questo è diverso dall'organizzazione di addestramento, e la validità, non superiore a ventiquattro mesi.
8. L'organizzazione di addestramento rilascia copia dell'approvazione del programma di addestramento al soggetto (persona giuridica o fisica) che ha richiesto la progettazione dell'addestramento.
9. L'organizzazione di addestramento garantisce l'aggiornamento dei manuali di addestramento.
10. Indipendentemente dalle richieste di progettazione dell'addestramento, pervenute da organizzazioni esterne, l'organizzazione di addestramento progetta e approva un proprio programma di addestramento, definito "basico iniziale", che copre le esigenze addestrative delle funzioni definite all'articolo 12.

Art. 14

Valutazione finale

1. La valutazione finale è effettuata mediante esami svolti nel rispetto dei requisiti seguenti:
 - a) test scritti strutturati con domande a risposta multipla (tre risposte per ogni domanda, delle quali una sola corretta);
 - b) per l'addestramento iniziale destinato alle funzioni F1A ed F3, i test scritti prevedono almeno venti domande che coprono la totalità degli argomenti trattati;
 - c) per l'addestramento destinato alle funzioni F2, F4, F-SEC e F1B per uno specifico UN che non richiede emissione della *shipper's declaration*, il numero minimo di domande per ogni test è dieci;

- d) è consentita la riduzione del numero dei test dell'ordine del 30%, per i corsi di aggiornamento;
 - e) il tempo concesso per l'effettuazione dell'esame è non inferiore a un'ora e non superiore a tre ore, in dipendenza della complessità;
 - f) i questionari d'esame sono conservati in luoghi non accessibili ai candidati;
 - g) verifica dell'identità dei candidati;
 - h) svolgimento dell'esame in una sola seduta senza possibilità di scambio d'informazioni tra gli allievi, sotto la supervisione diretta e continuativa dell'istruttore; In caso di aula virtuale, ogni partecipante deve avere una propria postazione dotata di telecamera e microfono.
 - i) consultazione dei soli documenti resi disponibili dall'istruttore;
 - j) soglia di risposte esatte per il superamento dell'esame pari a 80%;
 - k) verbalizzazione dell'esito degli esami da parte dell'istruttore.
2. Al fine di verificare la capacità del candidato di applicare la normativa di settore in casi concreti, per l'addestramento destinato al personale delle funzioni F1A e F3 i test a risposta multipla sono integrati da tre studi di caso riguardanti esempi di spedizione. Almeno uno degli studi di caso è relativo a una spedizione dall'Italia e, per corsi che prevedono anche le merci pericolose di classe 7, il trasporto di materiali radioattivi.
3. Per l'addestramento periodico destinato al personale delle funzioni F1A e F3 è consentito lo svolgimento di un solo studio di caso, avente ad oggetto una spedizione dall'Italia.
4. Alla valutazione degli studi di caso si applica la soglia di superamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera j).
5. La responsabilità dell'integrità delle prove d'esame è dell'istruttore. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'esclusione del candidato dalla prova d'esame.
6. In caso di esito non positivo, il candidato ripete l'intero esame. In tale evenienza, l'organizzazione somministra test e studi di caso diversi da quelli dell'esame precedentemente-sostenuto.
7. In caso di superamento dell'esame, l'organizzazione rilascia all'allievo l'attestato di positivo completamento dell'attività di addestramento a firma dell'istruttore, che riporta al minimo le seguenti informazioni:
- a) nome dell'organizzazione di addestramento e relativo numero di approvazione ENAC di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d);
 - b) numero progressivo del certificato, definito nell'ambito di ciascuna organizzazione di addestramento;
 - c) estremi dell'approvazione del programma di addestramento;
 - d) nome, cognome e data di nascita dell'allievo;
 - e) codice fiscale dell'allievo, se residente in Italia;
 - f) identificazione della funzione a cui è stato dedicato il corso e le eventuali limitazioni di cui alla Tabella B;
 - g) data di inizio e data di conclusione dell'attività di addestramento, incluso l'esame finale;
 - h) durata dell'attività di addestramento in ore;
 - i) sede di svolgimento dell'attività di addestramento e dell'esame finale; in caso di modalità remota, sia essa aula virtuale o e-learning, è indicata la sede dell'organizzazione di addestramento e quale modalità è stata utilizzata.
 - j) nome e cognome degli istruttori che hanno condotto l'attività e dell'istruttore responsabile dell'esame finale, qualora diverso dai precedenti; in caso di modalità e-learning è indicato il nome del responsabile della formazione dell'organizzazione di addestramento.
 - k) scadenza dell'attestato, non superiore a 24 mesi dal suo rilascio.
8. Agli allievi che hanno partecipato ad attività di addestramento rivolta al personale responsabile della preparazione della spedizione di merci pericolose e della firma della dichiarazione di trasporto delle merci pericolose (shipper's declaration), l'attestato di

superamento dell'esame riporta, oltre alle informazioni di cui al comma 7, un codice identificativo con la sintassi ENAC-xxx-yyy nel quale:

- a) xxx è il numero di approvazione dell'organizzazione di addestramento;
- b) yyy è il numero progressivo identificativo assegnato all'allievo dall'organizzazione di addestramento.

Art. 15

Registrazioni

1. L'organizzazione di addestramento conserva, per ciascuna attività e per un periodo non inferiore a tre anni dalla conclusione della stessa:
 - a) le registrazioni, i contenuti e i test;
 - b) i verbali degli esami effettuati;
 - c) le attestazioni della presenza giornaliera dei partecipanti.
2. L'organizzazione di addestramento archivia le registrazioni di cui al comma 1 con modalità che garantiscono l'accesso al solo personale all'uopo autorizzato dall'organizzazione.
3. L'organizzazione di addestramento rende disponibili le registrazioni di cui al comma 1 al personale ENAC incaricato della sorveglianza dell'approvazione dell'organizzazione di addestramento.
4. L'organizzazione di addestramento mantiene l'elenco degli allievi ai quali è stato rilasciato l'identificativo di cui all'articolo 14, comma 8, e lo trasmette ad ENAC, se richiesto.

Art. 16

Addestramento degli istruttori

1. L'organizzazione di addestramento, se all'uopo approvata, eroga addestramento teorico per istruttori (F-IST) secondo programmi approvati dal responsabile della formazione.
2. La durata dell'attività di addestramento di cui al comma 1 è la stessa stabilita per le funzioni F1A e F3.
3. Gli argomenti oggetto del programma di addestramento per istruttori (F-IST) comprendono la totalità degli argomenti di cui al Doc. 9284 ICAO - *Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air*.
4. La documentazione di riferimento per lo sviluppo dei programmi di addestramento per gli istruttori è elencata nell'Allegato A.

CAPO III

L'APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO

Art. 17

Rilascio dell'approvazione

1. L'organizzazione trasmette ad ENAC la domanda, il cui formato è reso disponibile nel sito web dell'ENAC, per l'approvazione dell'organizzazione di addestramento e per l'inserimento nel registro delle organizzazioni di addestramento sul trasporto aereo delle merci pericolose, a firma del dirigente responsabile. Nella domanda l'organizzazione dichiara:
 - a) la denominazione e la ragione sociale dell'organizzazione (iscrizione alla camera di commercio / P. IVA);
 - b) il nominativo del responsabile della formazione;
 - c) gli estremi della certificazione ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione Qualità;
 - d) l'indirizzo presso il quale sono ubicate le strutture didattiche e loro descrizione sintetica;
 - e) il numero di persone a disposizione dell'organizzazione, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, come indicato all'articolo 7;
 - f) eventuali altre attività, connesse al trasporto aereo delle merci pericolose o in ambito aeronautico, condotte dall'organizzazione;
 - g) le funzioni e le eventuali limitazioni dell'attività di addestramento per la quale l'organizzazione richiede l'approvazione;
 - h) i recapiti postali, di posta elettronica, di posta elettronica certificata (PEC) e telefonici dell'organizzazione;
 - i) la dichiarazione di impegno del dirigente responsabile ad adempiere ai requisiti del presente regolamento e del regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose";
 - j) estremi della registrazione ENAC come organizzazione di addestramento già rilasciata ai sensi della circolare ENAC MPE-01, se posseduta;
 - k) evidenza del pagamento dell'acconto dovuto ai sensi del regolamento ENAC per le tariffe e impegno a corrispondere gli eventuali ulteriori diritti e spese previsti dal medesimo regolamento.
2. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, l'organizzazione di addestramento trasmette ad ENAC:
 - a) il programma di addestramento basico iniziale di cui all'articolo 13 comma 10, per le tipologie di funzioni per le quali è richiesta l'approvazione;
 - b) le procedure di approvazione dei programmi di addestramento;
 - c) le procedure di valutazione di fine addestramento;
 - d) le procedure per la qualifica iniziale degli istruttori;
 - e) le procedure per il mantenimento della qualifica degli istruttori;
 - f) il Manuale dell'Organizzazione di Addestramento (MOA) che descrive l'organizzazione e contiene o richiama le procedure di cui al comma 2 lettere b), c), d), e).
3. Alla ricezione della domanda dell'organizzazione, ENAC:
 - a) verifica la completezza della domanda;
 - b) effettua le verifiche di rispondenza della documentazione presentata, ai requisiti del presente regolamento;
 - c) rilascia il certificato di approvazione all'organizzazione di addestramento, a fronte dell'esito positivo delle attività di cui al comma 3 lettere a), b);
 - d) pubblica sul proprio registro all'uopo predisposto il numero di approvazione assegnato all'organizzazione e le informazioni identificative dell'organizzazione.

4. A discrezione di ENAC, le verifiche iniziali possono includere attività ispettive dirette (audit) da svolgersi presso le sedi dell'organizzazione di addestramento.

Art. 18

Durata, mantenimento e rinnovo dell'approvazione

1. L'approvazione ha durata biennale e il suo rinnovo è richiesto ad ENAC dall'organizzazione di addestramento, con le modalità previste da ENAC e rese pubbliche nel sito web dell'ENAC.
2. Il mantenimento dell'approvazione dell'organizzazione di addestramento è subordinata al continuo soddisfacimento dei requisiti:
 - a) del presente regolamento;
 - b) del regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose";
 - c) delle eventuali prescrizioni emesse da ENAC ai fini della sicurezza del volo.
3. Durante il periodo di validità dell'approvazione, ENAC conduce presso l'organizzazione di addestramento gli accertamenti (audit), effettuati anche nel corso dello svolgimento dell'attività di addestramento, finalizzati alla verifica di rispondenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. L'organizzazione garantisce l'accesso del team ENAC incaricato delle attività di cui al comma 3 alle proprie strutture. Nel caso di attività di addestramento condotta in modalità remota, di cui all'articolo 10, l'organizzazione fornisce ad ENAC le credenziali di accesso sia alla piattaforma digitale utilizzata per la modalità e-learning, sia alle attività dell'aula virtuale, incluse le attività di esame.
5. L'organizzazione comunica tempestivamente ad ENAC ogni variazione dei dati di registrazione.
6. L'approvazione non è trasferibile né cedibile. In caso di rinuncia, l'organizzazione ne dà tempestiva comunicazione ad ENAC.

Art. 19

Non conformità

1. Le non conformità riscontrabili nel corso delle verifiche di cui all'articolo 18 comma 3 sono definite di livello 1 se consistono:
 - a) in discrepanze significative rispetto alle procedure di esame che comportano l'annullamento della sessione d'esame;
 - b) nel rifiuto di fornire ad ENAC, dopo due richieste scritte, l'accesso alle strutture dell'organizzazione durante l'orario di attività;
 - c) nella vacanza della posizione del dirigente responsabile (Accountable Manager).
2. Le non conformità diverse da quelle di cui al comma 1 sono definite di livello 2.
3. A fronte della notifica delle non conformità da parte di ENAC, l'organizzazione di addestramento approvata propone ad ENAC un piano di azioni correttive entro i termini comunicati da ENAC.
4. Se il piano di cui al comma 3 è accettato da ENAC, l'organizzazione implementa le azioni correttive:
 - a) entro tre giorni, per le non conformità di livello 1;
 - b) con tempistiche concordate con ENAC, per le non conformità di livello 2.

Art. 20

Modifiche dell'approvazione

1. Se è necessaria la modifica di uno dei requisiti di cui all'articolo 17 comma 1 lettere a), b), c), d) e g) o la modifica del dirigente responsabile di cui all'articolo 5, l'organizzazione di addestramento richiede ad ENAC la modifica dell'approvazione, con le modalità previste da ENAC e rese pubbliche nel sito web dell'ENAC.
2. ENAC effettua le necessarie verifiche di rispondenza ai requisiti del presente regolamento, ai fini dell'approvazione delle modifiche proposte dall'organizzazione.
3. All'esito favorevole delle verifiche di cui al comma 2, ENAC rilascia la revisione del certificato di approvazione all'organizzazione di addestramento e aggiorna le informazioni di cui all'articolo 17, comma 3 lettera d).
4. L'approvazione modificata ha validità biennale. Il biennio decorre dalla data della revisione di cui al comma 3.

Art. 21

Limitazione, sospensione, revoca dell'approvazione

1. ENAC dispone la limitazione oppure la sospensione oppure la revoca dell'approvazione se l'organizzazione non implementa le azioni correttive di cui all'articolo 19 comma 3 entro le tempistiche di cui all'articolo 19 comma 4.

Art. 22

Fatturazione

1. Per il rilascio dell'approvazione, l'organizzazione di addestramento corrisponde ad ENAC i diritti di cui all'articolo 34 comma 1 del regolamento ENAC per le tariffe.
2. Per il rinnovo dell'approvazione, compresa l'attività ispettiva di sorveglianza, l'organizzazione di addestramento corrisponde ad ENAC i diritti di cui all'articolo 34 comma 2 del regolamento ENAC per le tariffe.
3. Per le modifiche dell'approvazione, l'organizzazione di addestramento corrisponde ad ENAC i diritti di cui all'art. 20 del regolamento ENAC per le tariffe.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Disposizioni sanzionatorie

1. Ferme restando le sanzioni previste nel codice della navigazione, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE".

Art. 24
Disposizioni abrogative

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, la circolare ENAC MPE-01 "Registrazione delle organizzazioni di addestramento per il trasporto aereo delle merci pericolose" è abrogata.

Art. 25
Disposizioni transitorie

1. Le registrazioni delle organizzazioni di addestramento già rilasciate ai sensi della circolare ENAC MPE-01 mantengono la loro validità per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del mantenimento della validità di cui al comma 1, le organizzazioni adeguano l'attività di addestramento ai requisiti del CAPO II del presente regolamento, entro il termine semestrale di cui al comma 1.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1 richiedono l'approvazione ai sensi del presente regolamento, entro il termine semestrale di cui al comma 1.

Art. 26
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito web dell'ENAC.



Regolamento

APPROVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE

Ed. 1

pag. 17 di 19

ALLEGATO A

*Documentazione di riferimento per la progettazione dei programmi di addestramento
(articolo 11)*

Di seguito è elencata la documentazione utilizzabile ai fini della progettazione di un programma di addestramento sul trasporto aereo delle merci pericolose.

1. ICAO Doc. 10147 “*Guidance on a Competency-based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment*”, edizione in corso di validità e successivi aggiornamenti approvati e pubblicati a seguito della decisione del Consiglio dell’ICAO.
2. IATA Dangerous Goods Training Guidance “*Competency-based Training and Assessment Approach*”, edizione in corso di validità e successivi aggiornamenti.

ALLEGATO B
Durata dell'attività di addestramento (articolo 12)

Nella tabella seguente sono riportate le indicazioni sulla durata minima dell'addestramento teorico previsto nei programmi di addestramento dell'organizzazione, per le varie funzioni previste.

Funzioni del personale impiegato art. 12	Attività iniziale	Modalità esecuzione attività iniziale	Aggiornamento	Modalità esecuzione attività di aggiornamento
F1A – Personale responsabile della preparazione della spedizione di Merci Pericolose e che preveda emissione di Shipper'sDeclaration	24 ore	in aula (fisica o virtuale)	16 ore	in aula (fisica o virtuale)
F1B - Personale impiegato nella preparazione della spedizione di merci pericolose	4 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	in aula (fisica o virtuale)
F1A - per uno specifico nr. UN o specifica tipologia (classe) e che preveda emissione di Shipper'sDeclaration, come: <ul style="list-style-type: none"> - Profumeria liquida alcolica (UN 1263,1266, 1170, 1987, 1993 e ID8000) - Batterie al Litio (UN 3090, 3091, 3480, 3481 e UN 3171) - UN dell'intera Div 6.2 o dell'intera Classe 7 	16 ore	in aula (fisica o virtuale)	8 ore	in aula (fisica o virtuale)
F1B - per merci spedite in sola Quantità Esente oppure Batterie al Litio in sola Sez II	4 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	per aggiornamento possibile e-learning
F1B - per uno specifico nr. UN che non preveda emissione di Shipper's Declaration (es UN1845 oppure UN3373)	4 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	per aggiornamento possibile e-learning
F2 - Personale responsabile della gestione o accettazione di merci non pericolose	8 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	per aggiornamento possibile e-learning
F3 - Personale responsabile della gestione o accettazione di consegne di merci pericolose	24 ore	in aula (fisica o virtuale)	16 ore	in aula (fisica o virtuale)
F4 - Personale responsabile della gestione per la movimentazione, il carico e lo scarico in magazzino delle merci pericolose	4 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	per aggiornamento possibile e-learning
FSEC – Personale responsabile dello screening dei passeggeri, dell'equipaggio, del loro bagaglio, della merce e della posta.	8 ore	in aula (fisica o virtuale)	4 ore	per aggiornamento possibile e-learning



Regolamento

APPROVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE

Ed. 1

pag. 19 di 19

Nota alla Tabella dell'Allegato B: Per Shipper's Declaration si intende la documentazione di trasporto (transport document) prevista dall'art. 10 del regolamento ENAC "Trasporto aereo merci pericolose" e dal capitolo 4 della parte 5 delle T.I.

Per l'attività di addestramento destinata alle funzioni F1A e F3, le durate indicate nella tabella comprendono la trattazione di tutte le classi di merci pericolose, esclusa la classe 7 (materiali radioattivi).

Per la sola attività di addestramento destinata alle funzioni F1A e F3, priva della limitazione sulla classe 7, le durate indicate nella tabella sono integrate da almeno 8 ore addizionali dedicate interamente alle merci pericolose di classe 7, come definite nelle T.I. (ad esempio F1A addestramento iniziale 24 ore + 8 ore = 32 ore).

Per l'attività di addestramento destinata alle funzioni F1B, F2, F4 e FSEC, le durate indicate nella tabella comprendono la trattazione di tutte le classi di merci pericolose, **compresa** la classe 7 (materiali radioattivi).